



Contributo ambientale Conai: adempimenti e novità

Salerno, 14 marzo 2019

L'Europa fa da traino: la corretta gestione degli imballaggi è responsabilità di produttori e utilizzatori


La Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/CE) definisce il quadro:

- Riguarda **tutti gli imballaggi** immessi in Europa
- É rivolta ai **produttori** di materiale e di imballaggi e agli **utilizzatori** di imballaggi
- Indica i principi della corretta gestione:
 - **PRINCIPIO DEL CHI INQUINA PAGA**
 - **PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE**
- Introduce precisi **obiettivi**

Gli Obiettivi di RECUPERO e RICICLO

Obiettivi al 2001* – 94/62 CE

	min.	max
Recupero complessivo	45%	65%
Riciclo complessivo	25%	45%
Riciclo per materiale		
acciaio	15%	-
alluminio	15%	-
carta	15%	-
legno	15%	-
plastica	15%	-
vetro	15%	-



Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE

	min.	max
Recupero complessivo	60%	-
Riciclo complessivo	55%	80%
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica**	22,5%	-
vetro	60%	-

*In Italia al 2002

** In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%

Approvato il Pacchetto sull'Economia Circolare: i nuovi obiettivi


	Obiettivi al 2025	Obiettivi al 2030	2017
Totale	65%	70%	67,5%
Acciaio	70%	80%	75,3%
Alluminio	50%	60%	63,4%
Carta	75%	85%	79,8%
Legno	25%	30%	60,1%
Plastica	50%	55%	43,4%
Vetro	70%	75%	72,8%

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

 **CONAI** SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER LEGGE (Decreto Ronchi)

COSTITUITO DA PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI.


- Consorzio **senza fini di lucro**
- Garantisce il **raggiungimento degli obiettivi di legge di riciclo/recupero** dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale
- **Indirizza l'attività di 6 Consorzi di Filiera** (dei produttori), uno per ogni materiale di imballaggio
- **Determina il valore del Contributo Ambientale**, impiegandolo prioritariamente per **sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata**



Lo schema del sistema consortile



Lo schema del sistema consortile



L'anno 2017 in cifre: risultati di riciclo in ulteriore crescita

Imnesso al consumo: 13,1 milioni di ton **+2,8%**


Quantità a riciclo: 8,8 milioni di ton (+3,7%) **67,5%**

Quantità a recupero totale: 10,2 milioni di ton (+3%) **78,1%**
Di cui 1,4 milioni di ton a recupero energetico

Dal 1997, anno dell'istituzione di CONAI e dei Consorzi di Filiera, sono state avviate a riciclo circa 54 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio.

Ciò ha evitato l'emissione in atmosfera di oltre 40 milioni di tonnellate di CO₂ e la costruzione di 130 nuove discariche.

In 20 anni si è ribaltata la modalità di gestione degli imballaggi




Nella gestione dei rifiuti di imballaggio, il nostro Paese ha recuperato il grave ritardo dei primi anni '90 e superato per tempo gli obiettivi comunitari, grazie ad un processo di miglioramento continuo ancora in atto.

A CONAI partecipano circa 830.000 imprese

I Consorziati sono suddivisi in due categorie:


- Produttori di materiali di imballaggio
- Produttori imballaggi



Produttori

0,9%

- Commercianti e distributori
- Altri Utilizzatori
*(addetti al riempimento,
utenti di imballaggi,
importatori di prodotti confezionati)*



Utilizzatori

99,1%

Adesione al CONAI: soggetti obbligati

Partecipano al Conai i **Produttori** e gli **Utilizzatori** di imballaggi

Sono produttori di imballaggi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

Sono utilizzatori di imballaggi "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Domanda di adesione

Per iscriversi a Conai occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** con allegata la **ricevuta di versamento della quota**.

È possibile iscriversi a Conai tramite il servizio “Adesione on line” attraverso il portale impresainungiorno.gov.it :

▶ per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.conai.org e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.

Il modulo cartaceo è disponibile

- ▶ sul sito internet CONAI www.conai.org ,
Download documenti/ Modulistica;
- ▶ nella Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.

Indirizzo PEC specifico per la ricezione della domanda di adesione:

adesione.conai@legalmail.it

Quota di partecipazione

- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.

La legge prevede anche due alternative per i produttori

Il D.Lgs 152/2006 prevede due alternative a CONAI/ConSORZI *per i produttori di imballaggi*:

- *organizzare autonomamente*, anche in forma collettiva, la gestione dei *propri rifiuti* di imballaggio *sull'intero territorio nazionale*
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un *sistema di restituzione dei propri imballaggi*, mediante idonea documentazione che dimostri *l'autosufficienza del sistema*

SISTEMI AUTONOMI ESISTENTI:

- **CONIP:** sistema si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e pallet in plastica a fine vita.
- **SISTEMA PARI:** sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE.
- **CORIPET:** sistema autonomo riguardante la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari

Sanzioni per omessa adesione al Conai e ai Consorzi di Filiera

Sanzioni amministrative pecuniarie ([art. 261 del D.Lgs. 152/06](#)):

- di 5.000 euro per l'omessa adesione al Conai (Produttori e utilizzatori) - *comma 1 **
- da 15.500 a 46.500 euro per l'omessa adesione ai Consorzi di Filiera (solo Produttori) - *comma 2*

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs.152/06 e Legge n. 56 del 7/4/2014).

* Sostituito dall'art. 11, comma 3, della L. 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura). La versione precedente era la seguente: ***"I produttori e gli utilizzatori che non adempiono (...), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, (...)"***.

Guida CONAI – edizione 2019



Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

MATERIALI	CAC 2017 €/t	CAC 2018 €/t	CAC 2019 €/t
ACCIAIO	13,00	8,00	3,00
ALLUMINIO	45,00	45,00/35,00**	15,00
CARTA	4,00	10,00	20,00
			Imballaggi poliaccoppiati: 40,00
LEGNO	7,00	7,00	7,00
PLASTICA	188,00	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00
VETRO	17,30/16,30*	13,30	24,00

Il Contributo ambientale



Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione" esposizione in fattura

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "**prima cessione**", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'**ultimo produttore** o **commerciante di imballaggi vuoti** al **primo utilizzatore**, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiari tale.

Novità

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare: il peso unitario degli imballaggi forniti, l'indicazione specifica del Contributo ambientale (CAC) applicato e il valore del CAC.

Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

** compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

Adempimenti per i produttori/importatori: la dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Le dichiarazioni possono essere inviate esclusivamente tramite il servizio dichiarazioni on line.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente (fino a 1.000 €, a 31.000 € o oltre 31.000 €).

Adempimenti per gli Utilizzatori/acquirenti in Italia

Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a:

- **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori;**
- **apporre sulle proprie fatture emesse le diciture sull'avvenuto assolvimento del contributo ambientale Conai.**

Fatture emesse dall'Importatore (di merci imballate) o successive alla «prima cessione»

Novità

Dal 1° gennaio 2019:

la storica dicitura "*Contributo ambientale Conai assolto*" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merce imballata)

Semplificazione delle procedure

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate, descritte nel capitolo 5 della Guida Conai;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ceramico, ortofrutticolo, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo), illustrate nel capitolo 8 della medesima Guida.

Semplificazione delle procedure

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

<u>PERIODO</u> *	<u>% SUL VALORE</u> <u>IMPORTAZIONI</u>	<u>% SUL VALORE</u> <u>IMPORTAZIONI</u> <u>(PRODOTTI</u> <u>ALIMENTARI)</u>	<u>% SUL VALORE</u> <u>IMPORTAZIONI</u> <u>(PRODOTTI</u> <u>NON ALIMENTARI)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u> <u>IMPORTATI (€/t)</u> <u>(PESO LORDO -</u> <u>PESO NETTO MERCI)</u>
2017	-	0,13%	0,06%	49,00
2018	-	0,13%	0,06%	52,00
2019	-	0,16%	0,08%	64,00

Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture emesse da CONAI, per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera (i produttori e gli importatori in procedura ordinaria riceveranno, quindi, fatture distinte per singolo materiale)
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI emette un'unica fattura

Regolarizzazione spontanea delle imprese

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può :

- informare spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli, attraverso il modulo di «autodenuncia»;
- dichiarare il Contributo dovuto nei successivi 30 giorni;
- versare il contributo dovuto, oltre ai connessi interessi di mora, anche attraverso una rateizzazione, se richiesta.

In tal caso non si applicano sanzioni.

Novità 2019 per i commercianti di imballaggi vuoti



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 25 giugno 2018

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardante i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019. Delibera CdA Conai del 20 giugno 2018



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI


Milano, 29 novembre 2018

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardante i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019. Delibere CdA Conai del 20.6 e del 21.11.2018 ¹



Prima della modifica


SCHEMA 1 – ante modifica del 4 giugno 2018



(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

Dopo la modifica

SCHEMA 2 – post modifica del 4 giugno 2018



(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti

STESSI ADEMPIMENTI previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

- a. rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della Guida Conai 2018 e **modulo 6.23**, disponibile sul servizio Dichiarazioni on line e sul sito www.conai.org in download documenti/modulistica);
- b. applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi;
- c. dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.


Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, Conai ha introdotto una procedura agevolata in vigore sempre dal 1° gennaio 2019.

Attraverso tale procedura facoltativa, i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

SCHEMA 3 – procedura agevolata – facoltativa – per i “piccoli commercianti” dall’1.1.2019



(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

La procedura prevede in sintesi:

④ **DEFINIZIONE DI “PICCOLO COMMERCIANTE” DI IMBALLAGGI VUOTI:** il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle tre fasce oggi previste).

Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

- ④ **AUTOCERTIFICAZIONE UNA TANTUM:** da inviare solo a Conai per attestare lo status di “consorzio” e indicare i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali intende continuare a pagare il CAC al fornitore in quanto piccolo commerciante.

In caso di autocertificazione non veritiera, il CAC sarà sempre dovuto al Conai dal commerciante di imballaggi vuoti il quale potrà richiedere lo storno del CAC al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

Il nuovo modulo 6.24 dichiarazione di "piccolo commerciante" per la richiesta di procedura agevolata è disponibile sul servizio Dichiarazioni on line e sul sito Conai in download documenti/modulistica.

Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

Ⓢ **DICITURE DA INDICARE IN FATTURA:** il “piccolo commerciante” che opta per la procedura agevolata dovrà indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del CAC:

“Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.

Per effetto delle modifiche introdotte allo Statuto e al Regolamento, la storica dicitura ***“Contributo ambientale Conai assolto”*** deve dunque riferirsi **esclusivamente** agli imballaggi pieni.

Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

Ⓜ **REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE:** qualora il "piccolo commerciante" che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d'anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere direttamente gli adempimenti connessi alla "prima cessione" (applicazione in fattura del CAC nonché successiva dichiarazione e versamento al Conai). Il piccolo commerciante dovrà - entro 90 giorni dal superamento del limite - inviare al fornitore la specifica attestazione di esenzione (mod. 6.23), valida anche come revoca della procedura.

1. Procedura agevolata (facoltativa) per le centrali di acquisto, reti commerciali, *Cash & Carry*, etc.

Anche se superano la soglia delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti nell'anno precedente, **dal 1° gennaio 2019:**

- continuano a pagare il Contributo ambientale Conai ai fornitori i quali lo addebitano in fattura;
- devono riportare sulle fatture la dicitura: "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto;*
- sono nel contempo esonerati dall'invio dell'autocertificazione *una tantum* al Conai (modulo 6.24).

2. Flussi di imballaggi trasferiti nel 2019, costituenti giacenze di magazzino al 31.12.2018

Non potendo configurarsi un'altra prima cessione, già avvenuta entro il 2018, l'eventuale rivalsa del CAC da parte dei commercianti sui propri clienti (per gli imballaggi già assoggettati a CAC e costituenti giacenze di magazzino) avrà luogo tramite esplicitazione del "contributo unitario per referenza" oppure inclusione del Contributo nel prezzo di vendita finale degli imballaggi con indicazione della dicitura "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*".

3. Trasferimenti di imballaggi vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti

Nei casi di trasferimenti di imballaggi vuoti nuovi o usati sui quali l'utilizzatore ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), in fattura deve essere inserita la dicitura *“corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”*.

Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 1

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.

Varie procedure riservate agli esportatori:

Procedura Ex ante: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente. Dal 2018 è possibile determinare il plafond di esenzione prendendo come base di riferimento la percentuale dell'export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. In questo caso, la percentuale di plafond è unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente che può comunque essere utilizzata dai consorziati



Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 2

Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'acquisto o importazione



MODULO 6.6

Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'importazione con procedura semplificata, a condizione che il CAC dichiarato non superi l'importo complessivo annuo di **3.000 euro**;

MODULO 6.6 bis



Novità

Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 3

Procedura di Compensazione Import/Export: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.



MODULO 6.10

Prevede l'emissione a fine anno di separati documenti contabili per posizioni creditorie e/o debitorie, tranne casi particolari analiticamente indicati nelle istruzioni dello stesso Mod. 6.10;

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:

- l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
- l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.

Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

Il progetto della diversificazione contributiva

- A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale;
- Nel 2016, infatti, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.

I Criteri Guida

- Sono stati dapprima definiti (con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi) i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva:
1. la **selezionabilità**,
 2. la **riciclabilità**,
 3. Il **circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto** (per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri).

Le categorie di imballaggi e i valori contributivi per gli imballaggi in plastica

Sono stati poi determinati tre diversi valori contributivi, in vigore dal 1° gennaio 2018 per altrettante categorie di imballaggi in plastica:

FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
“Commercio & Industria”

FASCIA B - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
“Domestico”

FASCIA C - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

I nuovi valori contributivi dal 1.1.2019

Dal 1° gennaio 2019 è più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che non lo sono ancora, partendo dalla segmentazione delle tipologie di imballaggi di fascia B.

Fascia A

«Imballaggi selezionabili e riciclabili da Circuito C&I»: **150 €/ton**

Fascia B1

«imballaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata»: **208 €/ton**

Fascia B2

« Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”»: **263 €/ton**

Fascia C

«Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali»: **369 €/ton**

Diversificazione Contributiva per gli imballaggi in carta

Dal 1° gennaio 2019 viene introdotta la diversificazione contributiva per gli *"imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi"*, quali ad esempio i contenitori per il latte o per i succhi di frutta.

Il progetto, attraverso l'applicazione di un contributo aggiuntivo rispetto al contributo unitario per la carta, sulla specifica tipologia di imballaggio (per un totale di 40€/t), è volto a migliorare l'efficacia del processo di valorizzazione attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato.

Aggiornamento modulistica plastica e carta

Moduli interessati:

- 6.1 Imballaggi vuoti Plastica
- 6.1 Imballaggi vuoti Carta
- 6.2 Import Imballaggi Pieni (procedura ordinaria)
- 6.5 Esenzione ex-ante
- 6.6 Rimborso ex-post
- 6.10 Compensazione Import/Export

In particolare, le modifiche riguardano le liste aggiornate degli imballaggi nelle fasce contributive per la plastica e la nuova tipologia di imballaggio per la carta e i corrispondenti valori contributivi.

Nulla cambia per le procedure semplificate di dichiarazione per l'import di merci imballate.

Aggiornamento modulistica plastica

A partire dall'1.1.2019, sono previste inoltre due “**autocertificazioni**” che il cliente utilizzatore può inviare al fornitore e per conoscenza a CONAI:

- **MODULO 6.25** dove è riportato l'elenco delle tipologie di dubbia interpretazione con esatta fascia agevolata di appartenenza per ciascuna di esse. Se il produttore, invece, è in grado fin dalla “prima cessione” di individuare esattamente la tipologia di imballaggio agevolata (ad esempio, in base alle caratteristiche del cliente e/o del prodotto da imballare, ecc.), lo stesso applica il contributo ambientale Conai previsto per la fascia agevolata.

- **MODULO 6.26** dove è riportato l'elenco degli imballaggi/materiali di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note al momento dell'acquisto. In questo caso, l'utilizzatore richiede al fornitore l'applicazione del CAC in ragione di specifiche percentuali, calcolate sulla base dei quantitativi di imballaggi utilizzati nell'anno precedente per ciascuna fascia contributiva. Sarà poi lo stesso utilizzatore ad effettuare il conguaglio a credito o a debito verso Conai nell'anno successivo.

Aggiornamento modulistica plastica

E' infine previsto, dall'1.1.2019, un periodo di 6 mesi durante il quale non avrà rilievo l'eventuale erronea allocazione degli imballaggi a seguito delle modifiche adottate, fermo restando il CAC dovuto per ciascuna tipologia di imballaggi.

Aggiornamento modulistica carta

Nel corso dei primi 3 mesi del 2019 non avrà rilievo l'eventuale erronea allocazione nella dichiarazione degli imballaggi oggetto di diversificazione, fermo restando il CAC dovuto per ciascuna tipologia di imballaggi.

Contatti

Per eventuali chiarimenti :

- compilare il form on line del nostro sito all'area "Contattaci", selezionando tra la lista degli argomenti la **voce "Contributo Diversificato"**
- contattare il **Numero Verde 800337799**.

I documenti aggiornati (Liste, Manuale Esplicativo, Documento di sintesi, etc.) sono disponibili sul sito www.conai.org sia nelle pagine dedicate alla diversificazione sia in Download Documenti.



Grazie per l'attenzione

